

## CONTRATTO DI APPALTO

CIG: B6BC25DE58

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione, rilevazione incendio, videosorveglianza e controllo accessi a servizio di Palazzo Reale di Napoli.

**Responsabile Del Progetto:** Arch. Paola Ricciardi giusto decreto di nomina n. 6 del 23/01/2025

**Aggiudicatario:** FIRE TEK SRLS, con sede alla via Ferrovia n.19 -80040 Cercola (Na), P. Iva: 09028461219;

**Importo a base di appalto:** €.139.675,22 di cui €5.733,50 quali costi speciali della sicurezza ed €96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%

**Ribasso offerto:** 0,466%

**Importo contratto:** €.139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) di cui €5.733,50 quali costi speciali della sicurezza ed €96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%

## TRA

**MINISTERO DELLA CULTURA – Palazzo Reale di Napoli**, con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n. 1 -

C.F. 95220960637, per il direttore Generale Avvocante, prof. Massimo Osanna, in persona del Dirigente Delegato, dott.ssa Paola

Ricciardi, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche Stazione appaltante o PAL o Parte)

## E

**FIRE TEK SRLS**, con sede alla via Ferrovia n.19 -80040 Cercola (Na), P. Iva: 09028461219, in persona del legale

rappresentante sig.ra Simona Mattei nata il 05/10/1977, C.F. MITSMN77R45F839P (di seguito anche Appaltatore)

**Premesso che:**

- con determina a contrarre PAL-NA|28/04/2025|DETERMINA 54, e tenuto conto della proposta del RUP arch. Paola

Ricciardi, giusto decreto di nomina prot. n. 6 del 23/01/2025, veniva indetta procedura di affidamento sul Portale Me.PA ai sensi

dell'art. 50, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti antintrusione, rilevazione incendio, videosorveglianza e controllo accessi a servizio di Palazzo Reale di Napoli per

	un importo a base di gara pari ad €.139.675,22 di cui €.5.733,50 quali costi speciali della sicurezza ed €.96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;	
	- terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la Stazione Appaltante, con determina di affidamento prot. n. 80 del 26/05/2025 approvava l'offerta economica presentata dall'operatore economico e per l'effetto aggiudicava la procedura RDO MEPA n. 5313645 in favore all' Operatore economico FIRE TEK SRLS, con sede alla via	
	Ferrovia n.19 -80040 Cercola (Na), P. Iva: 09028461219, per un importo contrattuale pari ad €.139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento00) di cui €.5.733,50 quali costi speciali della sicurezza ed €.96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad €.30.690,00 per un totale complessivo pari a €.170.190,00 (centosettantamila centonovanta00);	
	- le verifiche dei requisiti di cui all'art. 94-95 D. Lgs. n.36/2023 venivano regolarmente eseguite mediante richiesta formale ad altra Stazione appaltante di condivisione degli esiti dell'istruttoria ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. nonché a mezzo posta elettronica certificata inviate alle competenti Autorità;	
	- ai sensi degli art. 17 comma 8 e art. 18 comma 2 del Codice Appalti, attesi gli esiti delle verifiche espletate, poteva procedersi alla stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice.	
	<b>Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite</b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art.1 - Disposizioni preliminari</b>	
	La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza di patto.	
	<b>Art.2 – Oggetto del contratto</b>	
	Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento in favore dell'operatore economico FIRE TEK SRLS, con sede alla via Ferrovia n.19-80040 Cercola (Na), P. Iva: 09028461219, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione, rilevazione incendio, videosorveglianza e controllo accessi a servizio di Palazzo Reale di Napoli per un importo contrattuale pari ad €.139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento00) di cui €.5.733,50 quali costi speciali della	
		<b>2</b>

	<p>sicurezza ed €96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, secondo quanto previsto nel presente contratto, nel progetto esecutivo e negli atti di gara tutti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver già visionato e accettato in fase di partecipazione di gara. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto.</p>	
	<p>L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto o alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'Appaltatore nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di appalto si è obbligato al rispetto delle prescrizioni previste dall'art.102 del D. Lgs. n. 36/2023.</p>	
	<p><b>Art.3 - Ammontare del contratto</b></p>	
	<p>L'importo contrattuale offerto dall'Appaltatore, a seguito del ribasso presentato pari allo 0,466%, è di €139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento00) di cui €5.733,50 quali costi speciali della sicurezza ed €96.411,71 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad €30.690,00 per un totale complessivo pari a €170.190,00 (centosettantamila centonovanta00).</p>	
	<p>Il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall'appaltatore, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara, per la categoria di qualificazione dell'appalto è: CCNL- Metallmeccanico.</p>	
	<p>Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell' Allegato 1.7 del D. Lgs. n. 36/2023.</p>	
	<p>Per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, degli atti di gara e di tutti i Documenti Contrattuali.</p>	
	<p><b>Art.4 – Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica</b></p>	
	<p>L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede sita nel comune di Certola (NA) in via Ferrovia, 19- Pec: <a href="mailto:fireteksrls@pecimprese.it">fireteksrls@pecimprese.it</a></p>	
	<p>È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.</p>	
		3

	Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal Direttore Dei Lavori o dal Responsabile Unico Del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del Direttore Tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.	
	<b>Art. 5 – Cauzione Definitiva e Obblighi Assicurativi</b>	
	Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC2SH657 stipulata con la Zurich Insurance Europe AG, con sede a Milano in via Benigno Crespi, 23, per un importo complessivo di €8.509,50 (ottomilacinquecentonove/50), secondo le modalità previste dal Codice Appalti. Nel rispetto dell'articolo 117 comma 10 del predetto Codice l'appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT-RCP n. 440655360 acquisita agli atti, rilasciata dalla Generali, Agenzia n. LP6 con sede a Sant' Antimo in Via Cardinale Verde, 23 – 80029, con data cessazione copertura al giorno 13/01/2026.	
	<b>Art. 6 – Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori</b>	
	Il termine entro il quale il lavoro deve essere ultimato è fissato in di 730 (settecentotrenta/00) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto e/o dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in urgenza. Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere.	
	Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto.	
	Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 10 dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle	
		<b>4</b>

	di cui ai commi precedenti 1, 2 e 6 il risarcimento del danno dovuto all'Appaltatore sarà quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 1382 del c.c. e dall'Allegato II.14 del Codice degli appalti. Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
	La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
	<b>Art. 7– Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso</b>	
	L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria pari all'1 per mille (uno permille) dell'ammontare netto contrattuale., secondo quanto previsto dall'art 126 del D. Lgs. n.36/2023.	
	La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:	
	a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
	b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma lavori.	
	Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in qualità di direttore dei lavori. In caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. n.	
		<b>5</b>

	36/2023, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento	
	di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023 la	
	Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento	
	di quanto dei lavori eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. del codice.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a	
	20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto	
	quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.	
	La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga	
	ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso	
	dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli	
	impianti al momento dello scioglimento del contratto. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.	
	Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello stesso sono consegnate nel	
	medesimo giorno alla Stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori.	
	<b>Art. 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore</b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 36/2023 e dal D.P.R. 207/2010	
	per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di	
	rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.	
	<b>Art. 9 – Varianti</b>	
	Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 120 ss del D.Lgs. 36/2023. La	
	Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che ritenga	
	opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare	
	pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.	
	<b>Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori</b>	
		6

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevare le misure secondo l'unità di misura riportate sull'elenco prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverà alla formazione dei nuovi prezzi.

#### **Art. 11– Pagamenti**

I pagamenti verranno corrisposti per stati di avanzamento dei lavori secondo quanto dagli atti di gara, mediante emissione di certificato di pagamento e a seguito delle attività di controllo amministrativo-contabile esercitate dall'Amministrazione, allorché il credito abbia raggiunto un valore non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma.

I pagamenti saranno emessi a favore dell'appaltatore al raggiungimento di un importo del certificato non inferiore al 20% dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri speciali della sicurezza, al netto del ribasso d'asta. Per tutto quanto non espressamente dettagliato si rimanda alla normativa vigente. L'Impresa dovrà produrre fatture elettronica all'identificativo dell'Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MG8M0W. Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio Ufficio Bilancio. Si precisa che, in relazione

alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal Palazzo Reale di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura "l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972".

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Il presente atto si intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata.

Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, C/C IBAN IT 24 V 01030 03400 00000791 1364 presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena, Agenzia/Filiale 9022 di Napoli, intestato alla ditta FIRE TEK SRLS, con sede alla via Ferrovia n.19 -80040 Cercola (Na), P. Iva: 09028461219.

La persona delegata dal legale rappresentante ad operare su suddetto conto è il sig. Ugo Tozzi, C.F. TZZGUO78L28F839O, nato a Napoli il 28/07/1978 e residente a SANT'AGAPITO, IS in VIA LAZIO 17/A.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

	<p><b>Art. 13 – Consegna delle opere alla Stazione Appaltante</b></p>	
	<p>Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante,</p>	
	<p>l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.</p>	
	<p>Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere</p>	
	<p>all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi</p>	
	<p>degli artt. 1665 e seguenti del codice civile.</p>	
	<p><b>Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</b></p>	
	<p>L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,</p>	
	<p>salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,</p>	
	<p>previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.</p>	
	<p>L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e</p>	
	<p>negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore ha</p>	
	<p>dichiarato di applicare il contratto collettivo nazionale: CCNL Metalmeccanico, garantendo ai dipendenti le stesse tutele di quello</p>	
	<p>indicato dalla stazione appaltante. L'Appaltatore nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di appalto, si obbliga al rispetto delle</p>	
	<p>prescrizioni previste dall'art.102 del D. Lgs. n. 36/2023.</p>	
	<p><b>Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione</b></p>	
	<p>I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale. L'accertamento della</p>	
	<p>regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato. L'Appaltatore deve</p>	
	<p>provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino</p>	
	<p>all'emissione del certificato di regolare esecuzione.</p>	
	<p><b>Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari</b></p>	
	<p>Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti</p>	
	<p>pubblici, approvato con D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.</p>	
		<p style="text-align: right;"><b>9</b></p>



**Art. 23 – Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del

Foro di Napoli.

**Art. 24 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come sopra richiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente, al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente contratto, composto da n. 24 articoli e n. 11 pagine numerate, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. lgs 36/2023 e viene sottoscritto digitalmente dalle parti

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle stesse contestualmente sottoscritto.

L'Appaltatore  
FIRE TEK SRLS  
in persona rappresentante p.t

Il Palazzo Reale di Napoli  
Per il Direttore Generale Avocante  
Prof. Massimo Osanna  
Il Dirigente delegato  
Dott.ssa Paola Ricciardi